



Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo NORD 2 di Brescia – Cod. Min. BSIC88400D
Via Costalunga, 15 - Tel.030307858-Fax 0303384275 -25123 BRESCIA -
Cod.Fisc. 80049710173
e-mail: icnord2bs@provincia.brescia.it; icnord2.brescia@postecert.it

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO D'ISTITUTO

TITOLO PRIMO – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Campo di applicazione, decorrenza e durata

1. Il presente contratto si applica a tutto il personale docente ed ATA dell'istituzione scolastica Nord 2 di Brescia , con contratto di lavoro a tempo determinato ed indeterminato.
2. Il presente contratto, dispiega i suoi effetti per l'anno scolastico 2014-2015
3. Il presente contratto, qualora non sia disdetto formalmente da nessuna delle parti che lo hanno sottoscritto nell'arco di tempo che va dal 1 luglio al 15 settembre, resta temporaneamente in vigore, limitatamente alle clausole effettivamente applicabili, fino alla stipulazione del successivo contratto integrativo .
4. Il presente contratto può esser modificato in qualunque momento o a seguito di adeguamento a norme imperative o per accordo tra le parti.

Art. 2 – Interpretazione autentica

1. Qualora insorgano controversie sull'interpretazione del presente contratto, le parti si incontrano entro i dieci giorni successivi alla richiesta di cui al comma seguente, per definire consensualmente l'interpretazione della clausola controversa.
2. Al fine di iniziare la procedura di interpretazione autentica, la parte interessata inoltra richiesta scritta all'altra parte, con l'indicazione della materia e degli elementi che rendono necessaria l'interpretazione; la procedura si deve concludere entro trenta giorni.
3. Nel caso in cui si raggiunga un accordo, questo sostituisce la clausola controversa sin dall'inizio della vigenza contrattuale.

TITOLO SECONDO - RELAZIONI E DIRITTI SINDACALI

CAPO I - RELAZIONI SINDACALI

Art. 3 – Obiettivi e strumenti

1. Il sistema delle relazioni sindacali d'istituto, nel rispetto dei distinti ruoli, persegue l'obiettivo di contemperare l'interesse professionale dei lavoratori con l'esigenza di migliorare l'efficacia e l'efficienza del servizio.
2. Le relazioni sindacali sono improntate alla correttezza e alla trasparenza dei comportamenti delle parti negoziali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali si articola nei seguenti istituti:
 - a. Contrattazione integrativa
 - b. Informazione preventiva
 - c. Informazione successiva
 - d. Interpretazione autentica, come da art. 2.

4. In tutti i momenti delle relazioni sindacali, le parti possono usufruire dell'assistenza di consulenti di loro fiducia, anche esterni all'istituzione scolastica, senza oneri per la scuola.

Art. 4 – Rapporti tra RSU e Dirigente

1. Fermo quanto previsto dalle norme di legge in materia di sicurezza sul lavoro, la RSU designa al suo interno il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ne comunica il nominativo al Dirigente. Qualora si rendesse necessario, il rappresentante può essere designato anche all'interno del restante personale in servizio; il rappresentante rimane in carica fino a diversa comunicazione della RSU.
2. Entro quindici giorni dall'inizio di ogni anno scolastico, la RSU comunica al Dirigente le modalità di esercizio delle prerogative e delle libertà sindacali di cui è titolare.
3. Il Dirigente indice le riunioni per lo svolgimento della contrattazione o dell'informazione invitando i componenti della parte sindacale a parteciparvi, di norma, con almeno cinque giorni di anticipo. La parte sindacale ha facoltà di avanzare richiesta di incontro con il Dirigente e la stessa deve essere soddisfatta entro cinque giorni, salvo elementi ostativi che rendano impossibile il rispetto di tale termine.
4. Ogni richiesta di incontro deve essere effettuata in forma scritta e deve indicare le materie su cui verte l'incontro, nonché il luogo, la data e l'ora dello stesso.

Art. 5 – Oggetto della contrattazione integrativa

1. La contrattazione collettiva integrativa d'istituto si svolge sulle materie previste dalle norme contrattuali di livello superiore, purché compatibili con le vigenti norme legislative imperative.
2. La contrattazione collettiva integrativa di istituto non può prevedere impegni di spesa superiori ai fondi a disposizione dell'istituzione scolastica. Le previsioni contrattuali discordanti non sono efficaci e danno luogo all'applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 48, comma 3 del d.lgs. 165/2001.
3. Costituiscono oggetto del presente contratto le seguenti materie, in accordo con le previsioni del vigente CCNL indicate accanto ad ogni voce:
 - a. criteri e modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge 146/1990, modificata e integrata dalla legge 83/2000 (art. 6, co. 2, lett. j);
 - b. attuazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (art. 6, co. 2, lett. k);
 - c. criteri per la ripartizione delle risorse del fondo d'istituto e per l'attribuzione dei compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. 165/2001, al personale docente, educativo ed ATA, compresi i compensi relativi ai progetti nazionali e comunitari (art. 6, co. 2, lett. l);
 - d. compenso per il personale coinvolto nei progetti relativi alle aree a rischio, a forte processo migratorio e contro l'emarginazione scolastica (art. 9, co. 4);
 - e. compenso per i docenti titolari di funzioni strumentali al POF (art. 33, co. 2);
 - f. compenso per i docenti individuati dal dirigente quali suoi collaboratori (art. 34, co. 1);
 - g. modalità di retribuzione delle prestazioni del personale ATA eccedenti l'orario di servizio, purché debitamente autorizzate dal Dirigente (art. 51, co. 4);
 - h. indennità e compensi relativi alle diverse esigenze didattiche, organizzative, di ricerca e di valutazione e alle aree di personale interno alla scuola (art. 88, cc. 1 e 2).

Art. 6 – Informazione preventiva

1. Sono oggetto di informazione preventiva:
 - a. proposte di formazione delle classi e di determinazione degli organici della scuola;
 - b. piano delle risorse complessive per il salario accessorio, ivi comprese quelle di fonte non contrattuale;
 - c. criteri di attuazione dei progetti nazionali, europei e territoriali;
 - d. criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
 - e. utilizzazione dei servizi sociali;
 - f. criteri di individuazione e modalità di utilizzazione del personale in progetti derivanti da specifiche disposizioni legislative, nonché da convenzioni, intese o accordi di programma stipulati dalla singola istituzione scolastica o dall'Amministrazione scolastica periferica con altri enti e istituzioni;
 - g. tutte le materie oggetto di contrattazione.
2. Sono inoltre oggetto di informazione le seguenti materie:
 - a. modalità di utilizzazione del personale docente in rapporto al piano dell'offerta formativa e al piano delle attività e modalità di utilizzazione del personale ATA in relazione al relativo piano delle attività formulato dal DSGA, sentito il personale medesimo;
 - b. criteri riguardanti le assegnazioni del personale docente, educativo ed ATA alle sezioni staccate e ai plessi, ricadute sull'organizzazione del lavoro e del servizio derivanti dall'intensificazione delle prestazioni legate alla definizione dell'unità didattica. Ritorni pomeridiani;
 - c. criteri e modalità relativi alla organizzazione del lavoro e all'articolazione dell'orario del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del personale docente, educativo ed ATA da utilizzare nelle attività retribuite con il fondo di istituto.
3. Il Dirigente fornisce l'informazione preventiva alla parte sindacale nel corso di appositi incontri o mediante trasmissione di comunicazioni, mettendo a disposizione anche l'eventuale documentazione.

Art. 7 – Informazione successiva

1. Sono materie di informazione successiva:
 - a. nominativi del personale utilizzato nelle attività e progetti retribuiti con il fondo di istituto;
 - b. verifica dell'attuazione della contrattazione collettiva integrativa d'istituto sull'utilizzo delle risorse.

CAPO II - DIRITTI SINDACALI

Art. 8 – Attività sindacale

1. La RSU e i rappresentanti delle OO.SS. rappresentative dispongono di un proprio Albo sindacale, situato generalmente all'ingresso di ogni edificio dell'istituto, di cui sono responsabili; ogni documento affisso all'Albo deve riguardare materia contrattuale o del lavoro e va siglato da chi lo affigge, che ne assume così la responsabilità legale.
2. La RSU e i terminali associativi delle OO.SS. rappresentative possono utilizzare, a richiesta, per la propria attività sindacale un locale situato nell'edificio sede della segreteria, concordando con il Dirigente le modalità per la gestione, il controllo e la pulizia del locale.
3. Il Dirigente trasmette alla RSU e ai terminali associativi delle OO.SS. rappresentative le notizie di natura sindacale provenienti dall'esterno.

Art. 9 – Assemblea in orario di lavoro

1. Lo svolgimento delle assemblee sindacali è disciplinato dall'articolo 8 del vigente CCNL di comparto.
2. La richiesta di assemblea da parte di uno o più soggetti sindacali (RSU e OO.SS. rappresentative) deve essere inoltrata al Dirigente con almeno sei giorni di anticipo.
3. Nella richiesta di assemblea vanno specificati l'ordine del giorno, la data, l'ora di inizio e di fine, l'eventuale presenza di persone esterne alla scuola.
4. L'indizione dell'assemblea viene comunicata al personale tramite circolare; l'adesione va espressa con almeno 4/5 giorni di anticipo, in modo da poter avvisare le famiglie in caso di interruzione delle lezioni. La mancata comunicazione implica la rinuncia a partecipare e l'obbligo di coprire il normale orario di servizio.
5. Il personale che partecipa all'assemblea deve riprendere servizio alla scadenza prevista, tenuto conto del tempo necessario al rientro, nella classe o nel settore di competenza.
6. Qualora non si dia luogo all'interruzione delle lezioni e l'assemblea riguardi anche il personale ATA, va in ogni caso assicurata la sorveglianza dell'ingresso e il funzionamento del centralino telefonico, per cui n. 1 unità di personale ausiliario e n.1 unità di personale amministrativo saranno addette a tali servizi. La scelta del personale che deve assicurare i servizi sopracitati viene effettuata dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi tenendo conto della disponibilità degli interessati e, se non sufficiente, utilizzando il criterio della rotazione secondo l'ordine alfabetico.

Art. 10 – Permessi retribuiti e non retribuiti

1. Spettano alla RSU permessi sindacali retribuiti in misura pari a 25 minuti e 30 secondi per ogni dipendente in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; il calcolo del monte ore spettante viene effettuato all'inizio dell'anno scolastico, dal Dirigente, che lo comunica alla RSU medesima.
2. I permessi sono gestiti autonomamente dalla RSU, con obbligo di preventiva comunicazione al Dirigente con almeno due giorni di anticipo.
3. Spettano inoltre alla RSU permessi sindacali non retribuiti, pari ad un massimo di otto giorni l'anno, per partecipare a trattative sindacali o convegni e congressi di natura sindacale; la comunicazione per la fruizione del diritto va inoltrata, di norma, tre giorni prima dall'organizzazione sindacale al Dirigente.
4. I permessi sindacali di cui al comma precedente possono essere fruiti entro i limiti complessivi e individuali e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia (art. 11 e 12 CCNQ /98)

Art. 11 – Referendum

1. Prima della stipula del Contratto Integrativo d'istituto, la RSU può indire il referendum tra tutti i dipendenti della istituzione scolastica.
2. Le modalità per l'effettuazione del referendum, che non devono pregiudicare il regolare svolgimento del servizio, sono definite dalla RSU; la scuola fornisce il supporto materiale ed organizzativo.

Art. 12 - Contingenti minimi in caso di sciopero

1. In occasione di sciopero, il servizio minimo essenziale è garantito ai sensi della L. 146/90, della L. n. 83/2000; Le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero sono quelle indicate dall'accordo integrativo nazionale (8/10/99; in particolare per un istituto comprensivo :
 - a) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini e degli esami finali, nonché degli esami di idoneità;
 - b) attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli esami finali, con particolare riferimento agli esami conclusivi dei cicli di istruzione nei diversi ordini e gradi del sistema scolastico (esami di licenza elementare, esami di licenza media, esami di qualifica professionale e di licenza d'arte, esami di stato);

c) vigilanza sui minori presenti in orario scolastico e durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio;
g) adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni, per il periodo di tempo strettamente necessario in base alla organizzazione delle singole istituzioni scolastiche;

2. Al fine di garantire le prestazioni indispensabili previste si rende necessaria, in caso di sciopero, la presenza a scuola di:
 - n. 1 assistente amministrativo (nei casi specifici previsti)
 - n. 1 collaboratore scolastico per ciascun plesso ;
 - Direttore amm.vo nella specifica situazione finalizzata a garantire le prestazioni indispensabili al pagamento degli stipendi
3. Il Dirigente Scolastico, seguendo la procedura indicata all'art. 2 dell'allegato al CCNL 26/05/1999 relativo *all'Attuazione della legge 146/90*, individua il personale da includere nel contingente minimo, per ogni profilo interessato, secondo quanto specificato al precedente art. 9 c.6

TITOLO TERZO – PRESTAZIONI AGGIUNTIVE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Art. 13 – Collaborazione plurime del personale docente

1. Il dirigente può avvalersi della collaborazione di docenti di altre scuole – che a ciò si siano dichiarati disponibili – secondo quanto previsto dall'art. 35 del vigente CCNL.
2. I relativi compensi sono a carico del FIS dell'istituzione scolastica che conferisce l'incarico.

Art. 14– Prestazioni aggiuntive (lavoro straordinario ed intensificazione) e collaborazioni plurime del personale ATA

1. In caso di necessità o di esigenze imprevedute e non programmabili, il Dirigente può disporre l'effettuazione di prestazioni aggiuntive del personale ATA, anche oltre l'orario d'obbligo.
2. Nell'individuazione dell'unità di personale il Dirigente tiene conto, in ordine di priorità, dei seguenti criteri:
 - a. specifica professionalità, nel caso sia richiesta
 - b. sede ove va effettuata la prestazione aggiuntiva
 - c. disponibilità espressa dal personale
 - d. graduatoria interna
3. Il Dirigente può disporre, inoltre, l'effettuazione di prestazioni aggiuntive, costituenti intensificazione della normale attività lavorativa, in caso di assenza di una o più unità di personale o per lo svolgimento di attività particolarmente impegnative e complesse.
4. Le prestazioni aggiuntive devono essere oggetto di formale incarico o , per quelle determinate da situazioni urgenti, registrate a consuntivo
5. Per particolari attività il Dirigente - sentito il Dsga - può assegnare incarichi a personale ATA di altra istituzione scolastica, avvalendosi dell'istituto delle collaborazioni plurime, a norma dell'articolo 57 del CCNL. Le prestazioni del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di altra scuola vengono remunerate con il fondo dell'istituzione scolastica.

TITOLO QUARTO - TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO

CAPO I - NORME GENERALI

Art. 15 – Risorse

1. Le risorse disponibili per l'attribuzione del salario accessorio sono costituite come da Intesa del 07/08/2014 tra il MIUR e le OO.SS, Intesa diretta all'assegnazione alle Istituzioni Scolastiche ed Educative statali le risorse disponibili per il Miglioramento dell'Offerta Formativa per l'A.S.2014/2015:
 - a. stanziamenti previsti per l'attivazione delle funzioni strumentali all'offerta formativa
 - b. stanziamenti previsti per l'attivazione degli incarichi specifici del personale ATA
 - c. stanziamenti del Fondo dell'Istituzione scolastica annualmente stabiliti dal MIUR
 - d. residui del Fondo non utilizzati negli anni scolastici precedenti
 - e. altre risorse provenienti dall'Amministrazione e da altri Enti, pubblici o privati, destinate a retribuire il personale della istituzione scolastica, a seguito di accordi, convenzioni od altro
 - f. eventuali contributi di privati / genitori

Art. 16 – Attività finalizzate

1. I fondi finalizzati a specifiche attività, a seguito di apposito finanziamento, qualsiasi sia la loro provenienza, possono essere impegnati solo per tali attività, a meno che non sia esplicitamente previsto che eventuali risparmi possano essere utilizzati per altri fini.
2. Per il presente anno scolastico tali fondi (calcolati al lordo dipendente) sono stati determinati applicando i criteri e parametri di cui all'Intesa sottoscritta con le OO.SS. del Comparto Scuola sottoscritta il 07/08/2014, quale quota dello stanziamento complessivo.

• Funzioni strumentali al POF	€	04.811,53
• Incarichi specifici del personale ATA	€	02.952,09
• Attività Complementari ed. fisica	€	01.813,68
• Ore eccedenti sostituzione assenti	€	05.673,65
• Fondi AFPM/ Dall'accoglienza alla cittadinanza a. s. 2013-14	€	02.381,93
• Gestione iscrizione servizi comunali (ipotesi come anno precedente)	€	00.263,75
• Supporto amministrativo per gestione palestra (società sportive)	€	02.200,00
• Supporto gestione mensa Virgilio e Pirandello	€	01.200,00
• Fondi Progetto prevenzione dispersione (D.M. 87/14 e D.D.G. 42 /14)	€	03.809,73
•		
• TOTALE		€ 25.106,36

QUADRO RISORSE

	LORDO STATO	LORDO DIPENDENTE	DESTINAZIONI lordo dipendente	
			QUOTE ATA	QUOTE DOCENTI
FUNZIONI STRUMENTALI	€ 6.384,90	€ 4.811,53	0	€ 4.811,53
INCARICHI SPECIFICI ATA	€ 3.917,43	€ 2.952,09	€ 2.952,09	0
residuo FIS 2013/2014 (FS - FI - IS)	€ 1.214,52	€ 915,24	€ 228,81	€ 686,43

FIS spettante come da parametri	€ 63.579,34	€ 47.912,09		
Integrazione Fis in attuazione Intesa del 2/10/20	€ 904,81	€ 681,85	ATA	DOCENTI
di cui I.A. quota var. carico FIS	€ 6.449,22	€ 4.860,00	25%	75%
fondo riserva 0%	€ 0,00	€ 0,00		
quota sostituzione IA Dsga (1 mese)	€ 1.327,00	€ 1.000,00		
compenso collaboratore ds (fino 100h)	€ 2.322,25	€ 1.750,00		
FIS per la contrattazione 2014/2015 (spettante come da parametri)	€ 54.385,68	€ 40.983,93	€ 10.245,98	€ 30.737,95
tot. Con residuo:			€ 10.474,79	€ 31.424,38

ORE ECCEDENTI PER LA SOSTITUZIONE ASSENTI	€ 4.528,93	€ 3.412,91	tot con residuo € 5.733,10	
scuola primaria + infanzia	€ 1.872,65	€ 1.411,19		
scuola secondaria	€ 2.656,28	€ 2.001,72		
Ore eccedenti su Bilancio Scuola	€ 3.000,00	€ 2.260,74		
Residuo ore eccedenti 2013/2014	€ 78,90	€ 59,46		

ATTIVITA' complementari ED. FISICA (In base ai parametri)	€ 2.406,75	€ 1.813,68	€ 1.813,68	
	€ 0,00	€ 0,00		
residuo 2013/2014	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	

FONDI DERIVANTI DA FINANZIAM. PROGETTI	<i>destinazione</i>		lordo stato	lordo dipendente
A) Destinati alle att. di gestione amm.va / ausiliaria :	ata		€ 6.255,15	€ 4.713,75
Compensi per iscrizioni servizi comunali	ata	ipotesi anno precedente	€ 350,00	€ 263,75
Gestione palestra utilizzo società sportive	ata		€ 2.919,40	€ 2.200,00
AFPM / A come accogl. : quota destinata a compensi ata per progetto integr. stranieri	ata		€ 1.658,75	€ 1.250,00
Supporto gestione mensa Virgilio Pirandello	ata		€ 1.327,00	€ 1.000,00
B) Destinati a att. Docenza/ progettazione			€ 6.822,99	€ 5.141,67
Supporto gestione mensa Virgilio Pirandello	docenti		€ 265,40	€ 200,00
Fondi Progetto prevenzione Dispersione (D.M. 87/14 e DDG 42/14)			€ 5.055,52	€ 3.809,74
AFPM / A come accogl. : quota destinata a compensi docenti per progetto integrazione stranieri	docenti		€ 1.502,07	€ 1.131,93

CAPO SECONDO – UTILIZZAZIONE DEL FIS

Per l'anno scolastico in corso tale fondo è stato determinato applicando i criteri e parametri di cui all'Intesa sottoscritta con le OO.SS. del Comparto Scuola il 07 agosto 2014, quale quota dello stanziamento complessivo

Art. 17 – Finalizzazione delle risorse del FIS

1. Le risorse del FIS devono essere finalizzate all'ampliamento e miglioramento dell'Offerta Formativa secondo i criteri individuati e proposti dal collegio dei docenti e sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio di Istituto tenendo in considerazione le funzioni e le attività che incrementino la produttività e l'efficienza dell'istituzione scolastica.

Art. 18 – Criteri per la suddivisione del Fondo dell'istituzione scolastica

1. Le risorse del fondo dell'istituzione scolastica, con esclusione di quelle di cui all'art. 16, sono suddivise tra le componenti professionali presenti nell'istituzione scolastica (in proporzione al dato numerico) sulla base delle esigenze organizzative e didattiche che derivano dalle attività curricolari ed extracurricolari previste dal POF, nonché dal Piano annuale delle attività del personale docente, dal Piano annuale di attività del personale ATA. A tal fine sono assegnati per le attività del personale docente € **30.737,95 + 686,43** residuo e per le attività del personale ATA € **10.245,98 + 228,81** residuo.
2. Il fondo di riserva, qualora istituito, se non utilizzato, confluisce nella dotazione contrattuale dell'anno successivo; per l'a.s. 2014/15 data la riduzione del budget, si conviene di non istituire un fondo di riserva

Art. 19 – Stanziamenti

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 17, sulla base della delibera del Consiglio d'istituto, di cui all'art. 88 del CCNL e del Piano Annuale, il fondo d'istituto destinato al personale docente è ripartito, come segue, tra le aree di attività di seguito specificate:
 - a. **Area organizzativa gestionale:** coordinatori/responsabili di plesso – incarichi organizzativi di plesso (posta/orari ...) - staff di direzione – sub consegnatari sussidi – responsabili laboratori/biblioteche/mensa – referenti servizi territoriali – commissione orario – coordinatori evacuazione/ sicurezza - € **13.088,25 (41,65%)** – collaboratori DS € **1.005,58 (3,20%)**
 - b. **Area coordinamento e supporto alla didattica :** coordinatori classe – docenti tutor- coord. Progetti su più classi - attività commissioni Coord. Consigli classe/ segretari - innovazione e coordinamento informatizzazione di istituto € **11.029,96 (35,10%)** – ore svolte extra le 40 - € **1.099,85 (3,50%)**
 - c. **Area arricchimento offerta formativa :** progetti vari (, gestione corso indirizzo musicale, prom musicale , teatro, lab. Artistico, lab. Ambientali / scientifici , corsi recupero, psicomotricità, attività di socializzazione / gite , lab. Preaccoglienza € **5.200,73 (16,55%)**.
2. I compensi per le attività sono determinati, ripartendo le risorse in base all'impegno e alla complessità progettuale, secondo le presenze orarie per le attività collegiali o di insegnamento e in modo forfetario per gli incarichi individuali. Gli incarichi forfetari, in caso di assenze di durata superiore a 15 gg., sono decurtati per un importo pari alla durata dell'assenza sulla base di un totale di 10 mesi di attività
3. Allo stesso fine di cui al comma 1 vengono definite le aree di attività riferite al personale ATA, a ciascuna delle quali vengono assegnate le risorse specificate:

Art. 20 - Conferimento degli incarichi

1. Il Dirigente conferisce individualmente e in forma scritta gli incarichi relativi allo svolgimento di attività aggiuntive retribuite con il salario accessorio.
2. Nell'atto di conferimento dell'incarico sono indicati, oltre ai compiti e agli obiettivi assegnati, anche il compenso spettante e i termini del pagamento.
3. La liquidazione dei compensi sarà successiva alla verifica dell'effettivo svolgimento dei compiti assegnati.

Art. 21 - Quantificazione delle attività aggiuntive per il personale ATA

1. Le attività aggiuntive, svolte nell'ambito dell'orario d'obbligo nella forma di intensificazione della prestazione, sono liquidate in forma forfetaria
2. Le prestazioni del personale ATA rese in aggiunta all'orario d'obbligo, in alternativa al ricorso al FIS, possono essere remunerate anche con recuperi compensativi, compatibilmente con le esigenze di servizio, di norma fino al max 50% del monte ore
3. Il compenso per le attività aggiuntive viene decurtato in ragione di 1/30 per ogni giorno di assenza sulla base di un totale di mesi 10 di attività.

Art. 22 – Funzioni Strumentali e Incarichi specifici

1. Per le **Funzioni Strumentali Docenti**, tenuto conto dei criteri proposti dal Collegio Docenti e delle designazioni effettuate, viene impegnato l'importo di € **4.811,53** così utilizzato :

- Area valutazione / monitoraggi apprendimenti	1 unità	€ 820,00
- Area Informatica/sito web /innovazione tecnologica	1 unità	€ 1.750,00
- Area supporto Invalsi/POF	1 unità	€ 820,00
- Area valutazione istituto	1 unità	€ 820,00
- Progettazione didattica (coordinamento infanzia)	1 unità	€ 600,00

Le ulteriori funzioni /incarichi di coordinamento sono di seguito indicati mentre la relativa spesa è inserita nell'ambito delle attività per AFPM/Progetto dall'Accoglienza alla cittadinanza.

- Area Integrazione stranieri	2 unità	€ 1.750, (€ 875 primaria e medie)
-------------------------------	---------	------------------------------------

In caso di assenze di durata superiore a 15 gg . , gli importi sono decurtati per un importo pari alla durata dell'assenza sulla base di un totale di 10 mesi di attività

2. Su proposta del DSGA, il Dirigente stabilisce il numero e la natura degli incarichi specifici di cui all'art. 47, comma 1, lettera b) del CCNL da attivare nella istituzione scolastica.
3. Il Dirigente conferisce tali incarichi sulla base dei seguenti criteri, in ordine di priorità:
 - comprovata professionalità specifica
 - disponibilità degli interessati
4. Le risorse disponibili per compensare gli incarichi specifici sono destinate nel seguente modo:
 - a. € 880,00 per n. 3 unità di personale amministrativo (coordinamento di area e collaborazione con il DSGA 1 unità – coordinamento attività negoziale 1 unità – collaborazione DS /OCC 1 unità)
 - b. € 2.067,00 per n 13 unità di collaboratori scolastici non beneficiari art. 7 (scuola primaria: assistenza disabili e supporto attività amministrativa; scuola infanzia: ausilio igiene personale e supporto amministrativo didattico;)

TITOLO QUINTO – ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 23 - Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

1. Il RLS è designato dalla RSU al suo interno o tra il personale dell'istituto che sia disponibile e possieda le necessarie competenze.
2. Al RLS è garantito il diritto all'informazione per quanto riguarda tutti gli atti che afferiscono al Sistema di prevenzione e di protezione dell'istituto.
3. Al RLS viene assicurato il diritto alla formazione attraverso l'opportunità di frequentare un corso di aggiornamento specifico.
4. Il RLS può accedere liberamente ai plessi per verificare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro e presentare osservazioni e proposte in merito.
5. Il RLS gode dei diritti sindacali e della facoltà di usufruire dei permessi retribuiti, secondo quanto stabilito nel CCNL all'art. 73 e dalle norme successive, ai quali si rimanda.

Art. 24 - Il Responsabile del Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP)

Il RSPP è designato dal Dirigente sulla base dei soggetti esterni abilitati all'esercizio di tale funzione non essendo presenti tra il personale docente figure che assicurino le necessarie competenze tecniche indispensabili all'assunzione della funzione.

Art. 25 - Le figure sensibili

1. Per ogni plesso scolastico sono individuate le seguenti figure:
 - addetto al primo soccorso
 - addetto al primo intervento antincendioLe suddette figure sono individuate prioritariamente tra il personale fornito delle competenze necessarie e sono periodicamente formate attraverso specifici corsi
2. Alle figure di plesso competono tutte le funzioni previste dalle norme di sicurezza, che esercitano sotto il coordinamento del RSPP.

TITOLO SESTO - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 – Clausola di salvaguardia finanziaria

1. Il fondo complessivo contrattato costituisce il fondo determinato come da parametri indicati dall'Intesa del 26/11/2013, poi confermato con l'acquisizione della nota del MIUR Prot.n. 8903 del 3 dicembre 2013 con la quale sono stati comunicati gli importi relativi ai 4/12 (periodo settembre/dicembre 2013) del MOF finalizzati a retribuire gli istituti contrattuali del personale del comparto scuola.
2. Qualora il fondo complessivo disponibile, acquisita comunicazione del saldo da parte del MIUR, risultasse inferiore rispetto al quadro delle risorse formulato secondo i nuovi parametri indicati dall'Intesa del 26 novembre 2013, la distribuzione tra le componenti e le diverse aree mantiene la stessa proporzione e ciascun settore viene ridotto della stessa percentuale. Di tali riduzioni viene data comunicazione alla RSU
3. Qualora, sulla base delle clausole contrattuali, si verifichi uno sfioramento del fabbisogno rispetto alla disponibilità finanziaria accertata, il Dirigente utilizza il fondo di riserva, se presente, di cui all'art. 18, comma 2.
4. Nel caso in cui l'accertamento dell'incapienza del FIS intervenga quando le attività previste sono state già svolte, il dirigente dispone, previa informazione alla parte sindacale, la riduzione dei compensi complessivamente spettanti a ciascun dipendente nella misura percentuale necessaria a garantire il ripristino della compatibilità finanziaria.

Art. 27 – Caratterizzazioni della retribuzione accessoria

1. Coerentemente con quanto previsto dalle vigenti norme di legge, i progetti per i quali è previsto un compenso a carico del FIS devono rendere espliciti preventivamente gli obiettivi attesi.
2. La liquidazione dei relativi compensi avverrà a consuntivo e previa verifica della corrispondenza sostanziale fra i risultati attesi e quelli effettivamente conseguiti resi noti al Collegio docenti
3. In caso di mancata corrispondenza, verificata dal Collegio Docenti, il Dirigente dispone – a titolo di riconoscimento parziale del lavoro effettivamente svolto – la corresponsione di un importo commisurato allo svolgimento dell'incarico
4. Qualora intervengano situazioni di rifiuto, revoca o assenze significative, il compenso verrà erogato in ragione della durata dell'incarico svolto.
5. Si prevede la facoltà di revoca dell'incarico, in corso di svolgimento, da parte del Dirigente Scolastico, in caso assenze che rendano impossibile l'assolvimento dell'incarico o in presenza di elementi che connotano il mancato conseguimento degli obiettivi
6. Per gli incarichi legati all'effettiva presenza in servizio del titolare e non rinviabili, in caso di assenza del titolare l'incarico è conferito ad altra persona per il tempo limitato all'assenza e secondo i criteri stabiliti

Allegati

Quadro utilizzo FIS e altri compensi accessori 2014/2015